

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19-3-2010

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare
(Dossier REM 01/09)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario¹, e in particolare l'Articolo 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 15 luglio 2009, pervenuta alla Commissione il 27 luglio 2009, la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, se è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Dal 1990, una società tedesca (in prosieguo "l'interessato") è stata autorizzata a fabbricare, nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, parti di aeromobili rientranti nelle voci tariffarie 8803 10 10, 8803 10 90 e 8803 30 90 della Nomenclatura Combinata (NC) a partire da diversi prodotti, in particolare da barre di titanio (voce tariffaria 8108 90 30) e da barre di leghe di nickel (voce tariffaria 7505 12 00).
- (3) In occasione di un controllo a posteriori effettuato nel dicembre 2008, è stato accertato che l'interessato ha fabbricato, oltre ai prodotti compensatori autorizzati, parti di turboreattori per aeromobili civili rientranti nella voce tariffaria 8411 91 00 della NC. Tali parti sono state consegnate a noti fabbricanti di reattori di aerei.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

- (4) L'inserimento di prodotti compensatori della voce 8411 91 00 nell'autorizzazione di perfezionamento attivo dell'interessato è stato autorizzato il 21 febbraio 2008 con effetto al 30 gennaio 2007.
- (5) Le autorità tedesche hanno ritenuto che le operazioni di perfezionamento fossero state effettuate senza autorizzazione, nella misura in cui l'interessato, per il periodo antecedente al 30 gennaio 2007, non era autorizzato a fabbricare prodotti compensatori rientranti nella voce tariffaria 8411 91 00 della NC nell'ambito della sua autorizzazione di perfezionamento attivo.
- (6) L'inosservanza dell'obbligo previsto nell'ambito del regime di perfezionamento attivo ha dato origine ad un'obbligazione doganale ai sensi dell'Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n° 2913/92.
- (7) Dette Autorità hanno, pertanto, richiesto all'interessato il pagamento dell'importo dei diritti dovuti per le importazioni in questione, effettuate dal 1° febbraio 2005 al 29 gennaio 2007, ovvero l'importo di XXXXX EUR di cui l'interessato chiede lo sgravio, adducendo l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.
- (8) A sostegno della domanda presentata dalle Autorità competenti della Repubblica federale di Germania, l'interessato, in applicazione dell'Articolo 905 del Regolamento (CEE) n°2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario², ha indicato di aver potuto prendere visione del dossier inoltrato dalle Autorità tedesche alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere in merito.
- (9) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 20 gennaio 2009 nell'ambito del Comitato del codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie, al fine di esaminare il caso di specie.
- (10) Ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli Articoli 236, 237 e 238

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

di detto Regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

- (11) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il danno legato alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
- (12) Dal dossier si evince che l'interessato beneficia di un'autorizzazione di perfezionamento attivo per numerosi prodotti industriali; egli ha fabbricato, a partire dalle merci importate vincolate al regime di perfezionamento attivo, dei prodotti compensatori che non erano coperti dalla sua autorizzazione.
- (13) L'interessato ha erroneamente supposto che le parti di turboreattori dovessero essere classificate alla voce 8803 della NC, con le parti di aeromobili che sono anch'esse indicate nell'autorizzazione quali prodotto compensatorio. Egli, pertanto, non ha tenuto conto della nota 2, punto e della Sezione XVII dell'NC, che esclude le macchine e gli apparecchi dei codici da 8401 a 8479 e le loro parti dalla classificazione in tale Sezione di cui fa parte la voce 8803.
- (14) In primo luogo, è opportuno osservare che l'interessato ha trattato le merci in questione conformemente al regime di perfezionamento attivo. Pertanto, esse venivano sempre registrate nelle scritture destinate al monitoraggio del regime proprio come le merci che erano oggetto di un'autorizzazione. Esse sono pertanto rimaste costantemente sotto controllo doganale.
- (15) Inoltre, dai controlli effettuati dai servizi doganali competenti si evince che l'interessato ha rispettato tutte le condizioni previste nella sua autorizzazione di perfezionamento attivo circa la destinazione da dare ai prodotti compensatori. Pertanto, le merci sono state effettivamente consegnate ad un costruttore di aerei nell'Unione europea; in virtù dell'Articolo 544, lettera c) del Regolamento (CEE) n° 2454/93, tale destinazione è assimilata ad una riesportazione. Il fatto che le merci abbiano effettivamente ricevuto tale destinazione è tale da costituire una situazione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.

- (16) E' opportuno osservare che, inoltre, le circostanze del caso di specie non hanno leso gli interessi finanziari delle Comunità europee.
- (17) Infine, se, in occasione della domanda iniziale di autorizzazione di perfezionamento attivo, l'interessato avesse richiesto l'autorizzazione di inserire i prodotti compensatori in questione, tale autorizzazione gli sarebbe stata concessa in quanto le condizioni per la sua concessione erano comunque presenti.
- (18) Tutti questi elementi sono tali da creare una situazione particolare di cui all'Articolo 239 del Regolamento n° 2913/92.
- (19) Le circostanze del caso di specie non implicano né manovra fraudolenta né negligenza manifesta da parte dell'interessato, come confermano le Autorità tedesche competenti.
- (20) E' pertanto giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto.
- (21) L'Articolo 908 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, qualora la situazione esaminata giustifichi la concessione del rimborso o dello sgravio dell'importo dei dazi in questione, autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono rimborsare o effettuare lo sgravio dei dazi nei casi in cui siano presenti elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (22) Sono comparabili in fatto ed in diritto al caso di specie le domande di rimborso o di sgravio, depositate entro i termini di legge, relative ad operazioni di importazione in regime di perfezionamento attivo e allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le operazioni di importazione e di perfezionamento sono comparabili in fatto ed in diritto a quelle che hanno dato luogo al caso di specie. A tale riguardo, gli importatori dovranno non avere commesso né manovra fraudolenta, né negligenza manifesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 15 luglio 2009 è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19-3-2010

Per la Commissione
Algirdas Šemeta
Membro della Commissione